SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 agosto 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 27 febbraio 2008.

Atttribuzione agli Istituti zooprofilattici sperimentali di compiti di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive su alimenti di origine vegetale non trasformati . . . . Pag. 3

DECRETO 7 maggio 2008.

Istituzione del Centro di referenza nazionale per la ricerca scientifica sulle malattie infettive nell'interfaccia uomo/animale . . . . Pag. 3

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 16 luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Daniela Agache, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico . . . . Pag. 4

DECRETO 24 luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Giorgia Carlotta Pipolo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico . . . . Pag. 5

DECRETO 24 luglio 2008.

Riconoscimento, al sig. Eric Jean-Charles Bautrant, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico . . . . Pag. 6

DECRETO 6 agosto 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Amrani Hafida, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività del profilo professionale di operatore socio sanitario . . . . Pag. 6

DECRETO 8 agosto 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Avendaño Daniella, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra . . . . Pag. 7

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 1° agosto 2008.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara» . . . . Pag. 8

DECRETO 1° agosto 2008.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» . . . . Pag. 11

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 4 agosto 2008.

Riconoscimetno, alla sig.ra Liubov Varlamova, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore . . . . Pag. 13

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 29 luglio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Genova - sezione staccata di Chiavari. Pag. 14

PROVVEDIMENTO 29 luglio 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dello sportello Docfa dell'Ufficio provinciale di Savona . . Pag. 14

PROVVEDIMENTO 7 agosto 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Varese . . . . Pag. 15

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

REGOLAMENTO 4 agosto 2008.

Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al titolo VII (assetti proprietari e gruppo assicurativo), capo III (partecipazioni delle imprese di assicurazione e riassicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 26) . . . . Pag. 15

Università di Messina

DECRETO RETTORALE 6 agosto 2008.

Modificazioni allo statuto. Pag. 26

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Segretariato generale della Presidenza della Repubblica: Revoca di decreto di conferimento di onorificenza dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» . . . . . Pag. 26

Ministero dell'economia e delle finanze: Annullamento di alcuni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea . . . . Pag. 26

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Provvedimenti di approvazione programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. Pag. 27

Provvedimento di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 28

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 28

Ministero dello sviluppo economico:

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo Icim Spa, in Milano . . . . Pag. 29

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo Bureau Veritas Italia S.p.a., in Milano . . . . Pag. 29

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo Mondial Cert Srl, in Napoli . . . . Pag. 29

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo di un canale demaniale nel comune di Foligno. Pag. 29

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 198

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Deliberazioni nn. 350/08/CONS, 352/08/CONS, 502/08/CONS e 153/08/CSP.

Da 08A05799 a 08A05802

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 febbraio 2008.

Atttribuzione agli Istituti zooprofilattici sperimentali di compiti di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive su alimenti di origine vegetale non trasformati.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 47-*bis*, 47-*ter* e 47-*quater* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotti dall'art. 11 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare il titolo IV, capo I, avente ad oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e di sanità veterinaria;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, recante «Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali», a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e, in particolare, l'art. 2, commi 2 e 3;

Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190, recante «Norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270»;

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e, in particolare, gli articoli da 41 a 47;

Considerata l'urgenza di ampliare i controlli sulla sicurezza alimentare, con particolare riferimento ai prodotti di origine vegetale non trasformati, sia in importazione da paesi terzi che sul territorio, e la necessità di adeguare, anche sotto il profilo strumentale, gli Istituti zooprofilattici per lo svolgimento di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive sugli alimenti di origine non animale;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli Istituti zooprofilattici sperimentali sono attribuiti compiti di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive sugli alimenti di origine vegetale non trasformati.

Art. 2.

1. Ai fini della predisposizione di un piano di sicurezza per la salvaguardia della salute della popolazione nei confronti dei prodotti alimentari sia nazionali che esteri, gli Istituti zooprofilattici sperimentali devono adeguare le proprie strutture, anche sotto il profilo strumentale, per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 1.

2. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto inviano al Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti un programma di lavoro dettagliato che illustri le azioni da intraprendere per attuare quanto previsto dall'art. 1.

Art. 3.

1. Entro dodici mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, gli Istituti zooprofilattici sperimentali devono raggiungere la piena operatività per adempiere ai compiti di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2008

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 94

08A06060

DECRETO 7 maggio 2008.

Istituzione del Centro di referenza nazionale per la ricerca scientifica sulle malattie infettive nell'interfaccia uomo/animale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 24 febbraio 1965, n. 108, recante modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, concernente l'ordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745, riguardante il trasferimento alle regioni di funzioni statali e norme di principio per la ristrutturazione degli II.ZZ.SS.;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 di riforma sanitaria, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettera *l)*;

Visto il proprio decreto del 4 ottobre 1999, concernente: «Centri di referenza nazionale del settore veterinario»;

Tenuto conto che le maggiori organizzazioni internazionali operanti in ambito di sanità sia pubblica (OMS), sia veterinaria (OIE e FAO) costantemente promuovono iniziative finalizzate ad intensificare le attività di studio, prevenzione e controllo delle malattie infettive a carattere zoonosico, con particolare riferimento alle infezioni emergenti;

Considerato che le citate organizzazioni internazionali, su proposta del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti si sono recentemente dichiarate disponibili a valutare la possibile costituzione, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (IZSVe), di un Centro di referenza/collaborazione nazionale per rafforzare e razionalizzare la ricerca scientifica su tali tematiche;

Visto il programma inoltrato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, relativo alla istituzione presso lo stesso di un Centro di referenza nazionale finalizzato al potenziamento dell'attività di ricerca medico-veterinaria a supporto della sanità pubblica sulle tematiche sopra citate;

Ritenuto, inoltre, opportuno dare seguito immediato ai contatti già avuti con le citate organizzazioni internazionali, attraverso la costituzione in ambito nazionale di un Centro di referenza nazionale per la ricerca scientifica sulle malattie infettive nell'interfaccia uomo/animale;

Ritenuto, infine, che l'attivazione di un Centro di referenza nazionale che collabori con le strutture del SSN e con le organizzazioni internazionali che si occupano di malattie infettive dell'uomo e degli animali possa consentire il miglioramento delle attività già avviate in tale settore e della complessiva organizzazione sanitaria con ricadute positive sulla tutela della salute umana e della sanità animale;

Decreta:

Art. 1.

1. Presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie è istituito il «Centro di referenza nazionale per la ricerca scientifica sulle malattie infettive nell'interfaccia uomo/animale».

2. Il Centro di cui al comma 1 svolge, in via prioritaria, nell'ambito della ricerca scientifica sulle malattie infettive dell'interfaccia uomo/animale i seguenti compiti:

promozione della ricerca, sia in ambito nazionale che internazionale, sui patogeni emergenti;

miglioramento delle conoscenze sull'ecologia delle infezioni trasmissibili dagli animali all'uomo;

potenziamento delle collaborazioni fra medicina umana e veterinaria per individuare sinergie operative e di ricerca in grado di garantire un miglioramento dei risultati delle attività svolte nel settore di interesse;

organizzazione e gestione di percorsi formativi su: metodiche diagnostiche innovative, tecniche e metodi di epidemiologia molecolare, programmi di sorveglianza e controllo;

raccolta, analisi, produzione e diffusione di informazioni alla comunità scientifica nazionale e internazionale.

Art. 2.

Il funzionamento del Centro dovrà essere programmato su base almeno triennale ed il relativo piano di attività dovrà essere approvato dal Ministero della salute.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2008

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 371

08A06047

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Daniela Agache, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il titolo III, capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 14 maggio 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Daniela Agache coniugata Ciubotaru nata a Onesti (Romania) il giorno 12 agosto 1978, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Doctor Medic» del 20 marzo 2003 conseguito presso l'Universitatea de medicina si farmacie «Gr. T. Popa» Iasi - Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata altresì la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Doctor Medic» conseguito dalla sig.ra Daniela Agache coniugata Ciubotaru, nata a Onesti (Romania) il giorno 12 agosto 1978, presso l'Universitatea de medicina si farmacie «Gr. T. Popa» Iasi - Romania, in data 20 marzo 2003, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Daniela Agache coniugata Ciubotaru è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvederà ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed ad informare questo Dicastero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto è trasmesso, per la pubblicazione, alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A06055

DECRETO 24 luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Giorgia Carlotta Pipolo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il titolo III, capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 27 aprile 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Giorgia Carlotta Pipolo nata a Milano (Italia) il giorno 22 dicembre 1981, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» conseguito in data 21 novembre 2007 presso la Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin - Germania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» conseguito presso la Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin - Germania, in data 21 novembre 2007 dalla sig.ra Giorgia Carlotta Pipolo, nata a Milano (Italia) il giorno 22 dicembre 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La signora Giorgia Carlotta Pipolo è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A06054

DECRETO 24 luglio 2008.

Riconoscimento, al sig. Eric Jean-Charles Bautrant, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il titolo III, capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 12 dicembre 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Eric Jean-Charles Bautrant nato a Sidi Bel Abbes (Algeria) il giorno 20 agosto 1960, di cittadinanza francese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diplome d'Etat de Docteur en Medicine» conseguito in data 21 settembre 1990 presso l'Université D'Aix-Marseille II - Francia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Dilpome d'Etat de Docteur en Medicine» conseguito presso l'Université D'Aix-Marseille II - Francia - in data 21 settembre 1990 dal sig. Eric Jean-Charles Bautrant, nato a Sidi Bel Abbes (Algeria) il giorno 20 agosto 1960, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Eric Jean-Charles Bautrant è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvederà ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A06056

DECRETO 6 agosto 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Amrani Hafida, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività del profilo professionale di operatore socio-sanitario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Amrani Hafida ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Diplome d'adjoint de sante brevete» conseguito in Marocco ai fini dell'esercizio professionale in Italia di operatore socio sanitario;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le

condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visto il provvedimento 22 febbraio 2001 «Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la so1idarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano;

Preso atto della corrispondenza di detto titolo estero con quello di operatore socio sanitario come contemplato dal provvedimento citato;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza dei servizi nella seduta del 5 giugno 2008;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo di studio «Diplome d'adjoint de sante brevete» conseguito nell'anno 1978 presso la «Scuola di Rabat» (Marocco) dalla sig.ra Amrani Hafida, nata a Kasba Tadla (Marocco) il 14 gennaio 1958 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia dell'attivita del profilo professionale di operatore socio-sanitario.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora l'interessato non lo utilizzi, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A06015

DECRETO 8 agosto 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Avendaño Daniella, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Avendaño Danie1la, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Odontólogo» conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, già art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, che nella riunione del 14 luglio 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007, già art. 6 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 giugno 2007 e 21 luglio 2008, ai sensi dell'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007, a seguito della quale la signora Avendaño Daniella è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Odontólogo» rilasciato in data 30 luglio 1999 dalla «Universidad Central de Venezuela», Caracas (Venezuela), alla signora Avendaño Daniella, nata a Caracas (Venezuela) il 25 luglio 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

2. La dott.ssa Avendaño Daniella è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A06016

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° agosto 2008.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Gambellara» e successive modificazioni;

Vista la domanda presentata dalla regione Veneto, su istanza del Consorzio di tutela vini di Gambellara, intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara»;

Visto il parere favorevole della regione stessa sulla richiesta di che trattasi;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione del 14 e 15 maggio 2008 e la relativa proposta di modifica del disciplinare di produzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 10 giugno 2008;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Gambellara ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970 e successive modificazioni, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto, le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2008.

Art. 2.

I soggetti che intendono rivendicare, a partire già dalla vendemmia 2008, i vini a denominazione di origine controllata «Gambellara», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara».

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Gambellara» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell annesso disciplinare di produzione.

Art. 5.

All'allegato *A* sono riportati i codici di tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara», a titolo di aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2008

Il Capo dipartimento: AMBROSIO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «GAMBELLARA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Gambellara» è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione:

«Gambellara»;

«Gambellara» Classico;

«Gambellara» Classico Vin Santo.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Gambellara» devono essere ottenuti dalle uve provenienti, in ambito aziendale, dal vitigno Garganega per almeno l'80% e per il rimanente da uve dei vitigni Pinot Bianco, Chardonnay e Trebbiano di Soave (nostrano) presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%.

Art. 3.

A) La zona di produzione dei vini «Gambellara» comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso e Zermeghedo. Tale zona è così delimitata: partendo dall'estremo limite nord-ovest di zona del punto di incontro del confine provinciale Vicenza-Verona con la Val Busarello la linea di delimitazione procede, in senso orario, lungo la carrareccia che porta al bivio per Cà Menegoni a quota 220 e per la strada comunale che scende a Ponte Cocco, tocca le località Cà Bellimadore e Case Colombara, prosegue verso est lungo detta comunale fino al bivio che conduce a Montorso. Di qui si dirge verso nord-est lungo la stessa strada, fino a incontrare la provinciale Montebello-Arzignano e prosegue sul confine comunale tra Montorso e Arzignano fino a incontrare il torrente Chiampo. Discende lungo detto torrente fino al punto in cui il corso d'acqua entra in provincia di Verona poco a nord dell'autostrada La Serenissima. Da detto punto di delimitazione segue verso nord il confine provinciale Vicenza-Verona fino alla Val Busarello, da dove si è partiti per la delimitazione della zona.

B) La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Gambellara» designabili con la menzione classico è così delimitata: partendo dall'estremo limite nord-ovest di zona nel punto di incontro del confine provinciale Vicenza-Verona con la Val Busarello, la linea di delimitazione procede in senso orario lungo la carrareccia che porta al bivio per Cà Menegoni a quota 220 e per la strada comunale che scende a Ponte Cocco, tocca le località di Cà Bellimadore e Case Colombara; prosegue verso est lungo detta comunale fino al bivio che conduce a Montorso. Da qui continua lungo la strada comunale fino a giungere a Montorso, quindi prosegue per la strada comunale per Zermeghedo, che raggiunge. Da qui prosegue verso sud fino al bivio successivo a quota 69, prende verso est e lungo la carrareccia passa per le località Bellocchería e Perosa per immettersi quindi nella strada comunale per Montebello che raggiunge. Prosegue verso ovest lungo la strada comunale per Selva di Montebello, passando le località Castelleto e Mira, giungendo al bivio per Selva. Prosegue verso nord lungo la strada comunale per Selva fino a giungere a quota 51 in località Moregio, dove piega verso ovest e percorrendo la carrareccia giunge in località Cà Brusegalla a quota 49 dove prosegue per Cà Canton giungendo al bivio di Cà Maraschin. Prosegue per breve tratto verso ovest, indi verso sud per la carrareccia fino all'abitato di Mason e quindi procede per strada provinciale in direzione Sorio-Gambellara fino a quota 48 alle porte del Comune di Gambellara. Da qui segue in direzione ovest e passando per quota 47 giunge sulla comunale per Terrossa quota 49. Indi si prosegue verso ovest sulla strada provinciale per Terrossa fino al confine provinciale Vicenza-Verona fino a Val Busarello da dove si è partiti per la delimitazione della zona.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Gambellara» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Per i vigneti allevati a pergola veronese a tetto piano è fatto obbligo la tradizionale potatura a secco ed in verde che assicura l apertura della vegetazione nell interfilare e una carica massima di 60.000 gemme per ettaro. È vietata ogni pratica di forzatura. E consentita l'irrigazione di soccorso. La rese massime di uva, per ettaro di vigneto in coltura specializzata, ammesse per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara» sono le seguenti:

«Gambellara» 14 tonnellate;

«Gambellara» Classico 12,50 tonnellate;

«Gambellara» Classico Vin Santo 12,50 tonnellate.

Il quantitativo massimo di uva da mettere a riposo per la produzione del «Gambellara» Classico Vin Santo, dopo aver operato a tradizionale cernita, non deve essere superiore a tonnellate 6,50 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo di cui al quinto comma del presente articolo, saranno presi in carico, se ne hanno le caratteristiche, per la produzione di «Gambellara» e «Gambellara» Classico.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta della vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Il presidente della giunta regionale, su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate e previo parere espresso dal comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/1985, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento dei limiti massimi previsti dal quinto comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Gambellara» un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo del 9,5% vol. e per il «Gambellara» Classico del 10,5% vol.

Le uve destinate alla vinificazione del «Gambellara» Classico Vin Santo, dopo essere state sottoposte ad appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 16,00% vol.

Art. 5.

Le operazioni di appassimento e di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3, lettera A.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che l'operazione di vinificazione sia effettuata nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata nonché nei comuni limitrofi.

Le uve destinate alla produzione della tipologia «Gambellara» Classico Vin Santo devono essere preliminarmente sottoposte ad un periodo di appassimento. L'appassimento può essere eventualmente condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale, purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento.

La resa massima delle uve in vino ammesse alla certificazione non deve superare il 70% per i tipi «Gambellara» e «Gambellara» Classico. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e può essere preso in carico come da tavola o igt.

Oltre il 75% decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata per tutto il prodotto. La resa massima delle uve in vino ammesse alla certificazione per la produzione del «Gambellara» Classico Vin Santo non deve superare il 40%. L'uso della menzione «classico» per i vini «Gambellara» e «Gambellara» Vin Santo è riservata al prodotto ottenuto da uve raccolte nella zona indicata all'art. 3, lettera B, vinificate nella stessa e, comunque, tenuto conto delle situazioni tradizionali di vinificazione, nell ambito della zona di vinificazione di cui comma 1 del presente articolo.

Il vino a denominazine di origine «Gambellara» Classico Vin Santo non potrà essere immesso al consumo se non dopo aver subito un periodo di invecchiamento di due anni a partire dal 1° gennaio successivo a quello dell annata di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Gambellara» all'atto dell'emissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Gambellara»:

colore: da paglierino a dorato chiaro;

odore: leggermente vinoso, con profumo accentuato, caratteristico;

sapore: asciutto o talvolta abboccato, delicatamente amarognolo, di medio corpo, armonico, vellutato, con eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol, 11,5% vol per il «Gambellara» classico;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

«Gambellara»Classico Vin Santo:

colore: giallo ambrato più o meno carico;

odore: profumo intenso, tipico, eventuali sfumature di vaniglia;

sapore: dolce, armonico, vellutato, tipico, con eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16%vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Gambellara» Classico e «Gambellara» Classico Vin Santo è obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Le menzioni «Classico» e «Vin Santo» devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione «Gambellara», della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, superiore, scelto, selezionato e simili.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina, ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni Cee e nazionali in materia. È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone e località delle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara» può essere utilizzata la menzione vigna a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvenga in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

Art. 8.

I vini delle tipologie «Gambellara» e «Gambellara» classico devono essere immessi al consumo in contenitori di vetro di capacità massima di litri 5 chiusi con tappo raso bocca, e con abbigliamento consono ai caratteri di pregio di tali produzioni. Tuttavia per i vini della sola tipologia «Gambellara» è consentita l'immissione al consumo in contenitori di vetro di capacità massima di litri 1,5 chiusi con tappo a vite.

Il vino a doc «Gambellara» Classico Vin Santo deve essere immesso al consumo in contenitori di vetro di capacità massima di litri 1,5 chiusi con tappo raso bocca, e con abbigliamento consono ai caratteri di pregio di tali produzioni.

Inoltre, a richiesta delle ditte interessate o del Consorzio di tutela può essere consentito, a scopo promozionale, con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'utilizzo di contenitori tradizionali di capacità di litri 3, 6, 9, 12 e 18.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
GAMBELLARA	B069	X	888	1	X	X	A	0	X
GAMBELLARA CLASSICO	B069	A	888	1	X	X	A	0	X
GAMBELLARA CLASSICO VIN SANTO	B069	A	888	1	E	X	A	0	X

CODICI TIPOLOGIE VINI PREVISTE DA PREESISTENTE DISCIPLINARE
DA UTILIZZARE PER VENDEMMIA 2007 E PRECEDENTI

GAMBELLARA VIN SANTO	B069	X	888	1	E	X	A	0	X
GAMBELLARA CLASSICO RECIOTO	B069	A	888	1	X	X	A	0	X
GAMBELLARA RECIOTO	B069	X	888	1	X	X	A	0	X
GAMBELLARA RECIOTO SPUMANTE	B069	X	888	1	X	X	B	0	X

08A06057

DECRETO 1º agosto 2008.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il Regolamento CE n. 753/02 della Commissione del 29 aprile 2002 ed in particolare l'art. 19 concernente disposizioni per l'indicazione delle varietà di viti in etichettatura;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1995 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Terre del Volturno» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalla regione Campania, su istanza delle Organizzazioni di categoria, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica dei vini «Terre del Volturno» corredata del parere favorevole della citata regione;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica dei vini «Terre del Volturno» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 10 giugno 2008;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica dei vini «Terre del Volturno» in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica dei vini «Terre del Volturno» approvato con decreto ministeriale 22 novembre 1995 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2008.

Art. 2.

I soggetti che intendono rivendicare, a partire già dalla vendemmia 2008, i vini a indicazione geografica tipica dei vini «Terre del Volturno» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'allegato disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi negli appositi elenchi delle vigne della indicazione geografica tipica dei vini «Terre del Volturno».

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica dei vini «Terre del Volturno» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

All'allegato *A* sono riportati i codici di tutte le tipologie dei vini a indicazione geografica tipica dei vini «Terre del Volturno», a titolo di aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º agosto 2008

Il Capo dipartimento: AMBROSIO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «TERRE DEL VOLTURNO»

Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti di seguito indicati.

Art. 2.

L'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante, amabile e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, amabile, passito e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e amabile.

I vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per le rispettive province di Caserta e Napoli.

L'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Asprinio, Casavecchia, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Pallagrello bianco, Pallagrello nero, Piedirosso, Primitivo, Sciascinoso è riservata ai vini ottenute da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per le rispettive province di Caserta e Napoli fino a un massimo del 15%.

I vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» con la specificazione del vitigno Asprinio possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Capriati a Volturno, Gallo, Fontegreca, Ciorlano, Prata Sannita, Letino, Valle Agricola, S. Gregorio Matese, Pratella, Ailano, Raviscanina, S. Angelo d'Alife, Piedimonte Matese, Castello Matese, S. Potito Sannitico, Baia Latina, Alife, Gioia Sannitica, Dragoni, Alvignano, Liberi, Ruviano, Caiazzo, Castel Campagnano, Piana di Monteverna, Castel di Sasso, Pontelatone, Formicola, Giano Vetusto, Pignataro Maggiore, Pastorano, Castel Morrone, Vitulazio, Bellona, Camigliano, Capua, Grazzanise, Santa Maria la Fossa, Cancello ed Arnone, Castelvoturno, Villa Literno, S. Tammaro, S. Maria Capua Vetere, Macerata Campania, Casapulla, San Prisco, Casagiove, Portico di Caserta, Recale, S. Nicola la Strada, Capodrise, Marcianise, Caserta, Maddaloni, Valle di Maddaloni, Cervino, S. Maria a Vico, Arienzo, S. Felice a Cancello, Curti, Casal di Principe, S. Cipriano d'Aversa, Villa di Briano, Frignano, Casaluce, Teverola, Carinaro, Gricignano di Aversa, Succivo, Orta di Atella, S. Marcellino, Trentola Ducenta, Parete, Lusciano, Aversa, Cesa, S. Arpino, Casapesenna, S. Marco Evangelista, in Provincia di Caserta e l'intero territorio amministrativo dei comuni di Giugliano, Qualiano e Sant'Antimo, in provincia di Napoli

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui l'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

Le produzioni massime per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell ambito aziendale, e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» devono essere i seguenti:

Terre del Volturno	*titolo alcolometrico volumico naturale minimo % Vol*	*produzione massima di uva per ettaro* (già comprensivi dell'aumento del 20% di cui al Dm 2 agosto 1996)
BIANCO	9.5	17
ROSSO	10	17
ROSATO	10	17
AGLIANICO	10	16
ASPRINIO	9.5	16
ASPRINIO FRIZZANTE	9	16
CODA DI VOLPE	9.5	16
FALANGHINA	9.5	16
FIANO	9.5	16
GRECO	9.5	16
PIEDIROSSO	10	16
PRIMITIVO	10	16
SCIASCINOSO	10	16
CASAVECCHIA	10,5	12
PALLAGRELLO BIANCO	10,5	13
PALLAGRELLO NERO	10,5	12

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, i valori relativi al titolo alcolometrico volumico naturale minimo possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia rosato per la quale non deve essere superiore al 75% e della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50% sull'uva fresca.

Art. 6.

I vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

TIPOLOGIA	titoli alcolometrici volumici totali minimi %Vol
"Terre del Volturno" bianco	10
"Terre del Volturno" bianco frizzante	10
"Terre del Volturno" bianco amabile	10
"Terre del Volturno" bianco passito	14
"Terre del Volturno" rosato	10.5
"Terre del Volturno" rosato frizzante	10.5
"Terre del Volturno" rosato amabile	10.5
"Terre del Volturno" rosso	10.5
"Terre del Volturno" rosso novello	11
"Terre del Volturno" rosso frizzante	10.5
"Terre del Volturno" rosso amabile	10.5
"Terre del Volturno" rosso passito	14
Terre del Volturno" Aglianico	10.5
"Terre del Volturno" Asprinio	10
"Terre del Volturno" Asprinio Frizzante	10
"Terre del Volturno" Coda di Volpe	10
"Terre del Volturno" Falanghina	10
"Terre del Volturno" Fiano	10
"Terre del Volturno" Greco	10
"Terre del Volturno" Piedirosso	10.5
"Terre del Volturno" Primitivo	10.5
"Terre del Volturno" Sciascinoso	10.5
"Terre del Volturno" Casavecchia	11.5
"Terre del Volturno" Pallagrello Bianco	12
"Terre del Volturno" Pallagrello Nero	11.5

Art. 7.

All'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiori e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimenti a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti nell'albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
TERRE DEL VOLTURNO AGLIANICO	C110	X	002	2	X	X	E	0	X
TERRE DEL VOLTURNO ASPRINIO BIANCO	C110	X	016	1	X	X	E	0	X
TERRE DEL VOLTURNO ASPRINIO BIANCO FRIZZANTE	C110	X	016	1	X	X	F	0	X
TERRE DEL VOLTURNO BIANCO	C110	X	888	1	X	X	E	0	X
TERRE DEL VOLTURNO BIANCO AMABILE	C110	X	888	1	X	X	E	0	C
TERRE DEL VOLTURNO BIANCO FRIZZANTE	C110	X	888	1	X	X	F	0	X
TERRE DEL VOLTURNO BIANCO PASSITO	C110	X	888	1	D	X	E	0	X
TERRE DEL VOLTURNO CASAVECCHIA	C110	X	365	2	X	X	E	0	X
TERRE DEL VOLTURNO CODA DI VOLPE BIANCA	C110	X	065	1	X	X	E	0	X
TERRE DEL VOLTURNO FALANGHINA	C110	X	079	1	X	X	E	0	X
TERRE DEL VOLTURNO FIANO	C110	X	081	1	X	X	E	0	X
TERRE DEL VOLTURNO GRECO	C110	X	097	1	X	X	E	0	X
TERRE DEL VOLTURNO NOVELLO	C110	X	999	2	C	X	E	0	X
TERRE DEL VOLTURNO PALLAGRELLO BIANCO	C110	X	381	1	X	X	E	0	X
TERRE DEL VOLTURNO PALLAGRELLO NERO	C110	X	382	2	X	X	E	0	X
TERRE DEL VOLTURNO PIEDIROSSO	C110	X	189	2	X	X	E	0	X
TERRE DEL VOLTURNO PRIMITIVO	C110	X	199	2	X	X	E	0	X
TERRE DEL VOLTURNO ROSATO	C110	X	999	3	X	X	E	0	X
TERRE DEL VOLTURNO ROSATO AMABILE	C110	X	999	3	X	X	E	0	C
TERRE DEL VOLTURNO ROSATO FRIZZANTE	C110	X	999	3	X	X	F	0	X
TERRE DEL VOLTURNO ROSSO	C110	X	999	2	X	X	E	0	X
TERRE DEL VOLTURNO ROSSO AMABILE	C110	X	999	2	X	X	E	0	C
TERRE DEL VOLTURNO ROSSO FRIZZANTE	C110	X	999	2	X	X	F	0	X
TERRE DEL VOLTURNO ROSSO PASSITO	C110	X	999	2	D	X	E	0	X
TERRE DEL VOLTURNO SCIASCINOSO	C110	X	225	2	X	X	E	0	X

08A06058

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 agosto 2008.

Riconoscimetno, alla sig.ra Liubov Varlamova, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Liubov Varlamova, cittadina russa, ha chiesto il riconoscimento diretto previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulla base dell'esperienza professionale, in quanto la sig.ra Varlamova è stata iscritta come lavoratrice indipendente dal dicembre 1992 al gennaio 2007 presso il «Registro nazionale delle persone giuridiche e degli imprenditori individuali» della regione di Rostov, città di Volgodonsk (Federazione russa), dopo aver conseguito la qualifica di parrucchiera dal 1973, in seguito ad un periodo di apprendistato maturato in un'impresa del settore in Russia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali», nella riunione del giorno 8 luglio 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della CNA - Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Liubov Varlamova cittadina russa, nata Sakhalin (Federazione russa), il 4 aprile 1951, è riconosciuta la qualifica professionale di cui in premessa, quale titolo valido ner lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 4 agosto 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A06049

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 29 luglio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Genova - sezione staccata di Chiavari.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto le note inviate dall'Ufficio provinciale di Genova in data 16 luglio 2008, prot. n. 12929, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo dell'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Genova - Sezione staccata di Chiavari;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi in quanto è stata indetta da un'assemblea dalle ore 10,00 alle ore 12,00 alla quale ha partecipato tutto il personale in servizio che successivamente ha aderito allo sciopero del 16 luglio 2008;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 23 luglio 2008, prot. n. 6331;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento solo del sotto indicato Ufficio come segue: il giorno 16 luglio 2008, regione Liguria: Ufficio provinciale di Genova - Sezione staccata di Chiavari.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 29 luglio 2008

Il direttore regionale: GRIFFA

08A06042

PROVVEDIMENTO 29 luglio 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dello sportello Docfa dell'Ufficio provinciale di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Savona in data 17 luglio 2008, prot. n. 7375, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dello sportello Docfa dell'Ufficio provinciale di Savona;

Accertato che l'irregolare funzionamento dello sportello, che ha chiuso anticipatamente trenta minuti, è imputabile allo sciopero del 16 luglio 2008;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 23 luglio 2008 prot. n. 6331;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dello sportello Docfa del sotto indicato Ufficio come segue: il giorno 16 luglio 2008, regione Liguria: Ufficio provinciale di Savona.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 29 luglio 2008

Il direttore regionale: GRIFFA

08A06043

PROVVEDIMENTO 7 agosto 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 5977 del 24 luglio 2008 del direttore dell'ufficio provinciale di Varese, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, nel giorno 23 luglio 2008, dalle ore 9 alle ore 12 ed in particolare i servizi di front-office accettazione Docfa, i servizi di pubblicità immobiliare visure ipotecarie e rilascio copie e certificati ipotecari;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Varese, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle organizzazioni sindacali, tenutasi dalle ore ore 9 alle ore 12, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1565 in data 30 luglio 2008 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Varese, nel giorno 23 luglio 2008 dalle ore 9 alle ore 12.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 7 agosto 2008

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

08A06050

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

REGOLAMENTO 4 agosto 2008.

Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al titolo VII (assetti proprietari e gruppo assicurativo), capo III (partecipazioni delle imprese di assicurazione e riassicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 26).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

ADOTTA

il seguente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 80, comma 3, 190, comma 1 e 191, comma 1, lettera *i)* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) «controllo»: i rapporti, partecipativi e non partecipativi, che danno luogo alle ipotesi di cui all'art. 72 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

c) «gruppo assicurativo»: il gruppo di società di cui all'art. 82 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni di attuazione;

d) «impresa capogruppo del conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa»: la società di partecipazione finanziaria mista di cui all'art. 1, lettera *v)*, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, a capo di un conglomerato finanziario per il quale l'ISVAP è stato individuato come coordinatore ai sensi del medesimo decreto;

e) «impresa di assicurazione italiana»: la società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

f) «impresa di riassicurazione»: la società autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da un'impresa di assicurazione o da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attività principale consiste nell'accettare rischi ceduti da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o da altre imprese di riassicurazione;

g) «impresa di riassicurazione italiana»: l'impresa di riassicurazione con sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo;

h) «impresa di partecipazione assicurativa»: la società controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonché nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di assicurazione extracomunitarie, imprese di riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario. Ai fini della sussistenza della condizione del controllo principale di imprese di assicurazione, di imprese di assicurazione extracomunitarie e di imprese di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 concernente la verifica della solvibilità corretta di cui al Titolo XV, Capo IV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

i) «partecipazioni»: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;

j) «partecipazioni consistenti»: le partecipazioni di cui all'art. 7 individuate dall'ISVAP sulla base dei criteri previsti all'art. 80 del decreto;

k) «patrimonio libero»: la parte degli attivi dell'impresa non destinata a copertura delle riserve tecniche;

l) «patrimonio non libero»: gli attivi dell'impresa destinati a copertura delle riserve tecniche secondo quanto risulta dal relativo registro di cui all'art. 42 del decreto;

m) «stretti legami»: il rapporto fra due o più persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:

1) un legame di controllo ai sensi dell'art. 72 del decreto;

2) una partecipazione almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante;

3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione;

4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:

a) alle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane;

b) alle imprese di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia ed alle imprese capogruppo di un conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa che assumono o intendono assumere partecipa-

zioni, anche per il tramite di società controllata, fiduciaria o per interposta persona in altre società, ivi compresa la sottoscrizione di partecipazioni in sede di costituzione o di aumento di capitale.

Art. 4.

Principi generali

1. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, anche tenuto conto delle partecipazioni già detenute, possono assumere partecipazioni di controllo o consistenti soltanto se dall'investimento non deriva pericolo per la stabilità dell'impresa, avuto riguardo in particolare alla natura ed all'andamento dell'attività svolta dalla società partecipata, alla dimensione dell'investimento in relazione al patrimonio dell'impresa, all'esigenza di diversificazione e dispersione degli investimenti tale da garantire un adeguato livello di sicurezza, qualità, liquidità e redditività degli stessi.

2. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, monitorano gli investimenti in partecipazioni effettuati per verificare nel continuo la sussistenza delle condizioni per la detenzione delle partecipazioni stesse ed i rischi sulla stabilità dell'impresa.

3. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, nell'assumere partecipazioni di controllo o consistenti valutano gli effetti dell'assunzione di partecipazioni sulla propria stabilità con particolare riferimento alle verifiche di solvibilità previste dal Titolo XV del decreto e relative disposizioni attuative e di adeguatezza patrimoniale previste dal decreto legislativo n. 142 del 30 maggio 2005 e relative disposizioni attuative. La valutazione è effettuata tenendo anche conto delle partecipazioni già detenute, avuto riguardo in particolare alla natura ed all'andamento dell'attività svolta dalla società partecipata ed alla dimensione dell'investimento in relazione al patrimonio dell'impresa.

Art. 5.

Vigilanza e poteri dell'ISVAP

1. L'ISVAP esercita poteri di vigilanza prudenziale sull'assunzione e sulla detenzione di partecipazioni da parte delle imprese di cui all'art. 3 avendo riguardo, in particolare, alla natura ed all'andamento dell'attività svolta dalla società partecipata, all'influenza di tali operazioni sulla struttura patrimoniale dell'impresa, siano esse effettuate con patrimonio libero o con patrimonio non libero, alla dimensione dell'investimento in relazione al patrimonio libero dell'impresa ed ai correlati rischi sulla stabilità dell'impresa, nonché sul rispetto delle norme in materia di verifiche di solvibilità e di adeguatezza patrimoniale di cui all'art. 4, comma 3.

2. Qualora dalla detenzione della partecipazione possa derivare un pericolo per la stabilità dell'impresa di cui all'art. 3, l'ISVAP ordina che la stessa sia alienata ovvero opportunamente ridotta, anche al di sotto del controllo, assegnando a tal fine un termine congruo.

3. Nel caso di mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'art. 81, commi 3 e 4, del decreto.

Art. 6.

Separazione tra proprietà e diritto di voto

1. Le imprese, nel caso di separazione tra proprietà delle partecipazioni ed esercizio dei diritti ad esse connessi, sono tenute agli obblighi del presente Regolamento sia nel caso in cui siano titolari del diritto di voto, sia in quello in cui siano titolari delle partecipazioni.

Art. 7.

Partecipazioni consistenti

1. Ai fini del presente Regolamento, le partecipazioni sono considerate consistenti quando, da sole o unitamente ad altre già detenute, direttamente o indirettamente, dall'impresa partecipante risultano pari o superiori al cinque per cento del capitale sociale della società partecipata oppure al cinque per cento del patrimonio netto dell'impresa partecipante, come risultante dall'ultimo bilancio approvato. Nel caso di partecipazione detenuta tramite società controllata, il valore della partecipazione da rapportare al patrimonio netto dell'impresa partecipante è ponderato per l'interessenza complessiva del partecipante indiretto nel partecipante diretto; per le imprese partecipanti che redigono un bilancio consolidato, il valore della partecipazione si rapporta al patrimonio netto di pertinenza del gruppo, come risultante dall'ultimo bilancio consolidato approvato.

2. Sono in ogni caso considerate partecipazioni consistenti le partecipazioni che consentono l'esercizio di un'influenza notevole sull'impresa partecipata.

TITOLO II

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE ITALIANE

Capo I

DISCIPLINA AUTORIZZATIVA

Art. 8.

Fattispecie da autorizzare

1. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)* che intendono acquisire il controllo di altre società sono tenute a chiedere la preventiva autorizzazione dell'ISVAP, fatto salvo quanto previsto al comma 5.

2. Nel caso in cui la partecipazione di controllo di cui al comma 1 sia acquisita tramite una società controllata che sia anche essa sottoposta ai medesimi obblighi di cui al presente Regolamento, può essere inviata all'ISVAP un'unica richiesta di autorizzazione preventiva secondo le modalità di cui all'art. 9.

3. L'autorizzazione è richiesta anche per l'assunzione di un impegno irrevocabile all'acquisto del controllo di altre società, incluse la partecipazione ad asta, la pro-

mozione di offerte pubbliche di acquisto o di offerte pubbliche di scambio, il superamento della soglia che comporta l'obbligo di offerta pubblica di acquisto.

4. L'autorizzazione è richiesta anche per l'assunzione del controllo di una società tramite la sottoscrizione di azioni connessa alla conversione delle obbligazioni o tramite l'esercizio dei diritti all'acquisto di azioni. Gli obblighi autorizzativi non riguardano invece le operazioni di sottoscrizione o acquisizione di obbligazioni convertibili o di altri titoli che diano diritto all'acquisto di azioni nel capitale di altre imprese

5. Gli obblighi autorizzativi non riguardano l'assunzione del controllo di imprese di assicurazione e riassicurazione italiane, per le quali si applicano le disposizioni del Titolo VII, Capo I del decreto e relative disposizioni attuative.

Art. 9.

Istanza di autorizzazione

1. L'istanza di autorizzazione all'assunzione di partecipazioni di controllo è trasmessa all'ISVAP una volta assunta la relativa decisione da parte degli organi aziendali competenti e prima del perfezionamento dell'operazione. Gli eventuali contratti o atti da cui deriva l'acquisizione di una partecipazione di controllo o l'assunzione dell'impegno all'acquisizione stessa prevedono che l'efficacia degli stessi sia subordinata al rilascio dell'autorizzazione dell'ISVAP.

2. L'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 è preceduta da un'informativa di sintesi in forma scritta che contiene gli elementi essenziali e gli obiettivi dell'operazione, da rendere all'ISVAP immediatamente, non appena assunta la relativa decisione da parte degli organi aziendali competenti.

3. L'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 contiene gli elementi informativi e la documentazione elencati nell'Allegato 1.

4. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)* che intendono acquisire una partecipazione di controllo, all'atto della istanza di autorizzazione, verificano il possesso delle condizioni previste dal decreto e dalle relative disposizioni di attuazione per l'assunzione della qualifica di capogruppo di un gruppo assicurativo. Tali verifiche sono effettuate ai fini dell'applicazione degli articoli 82 e seguenti del decreto.

Art. 10.

Criteri per l'autorizzazione

1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'impresa istante, avuto riguardo ai possibili effetti dell'operazione sulla stabilità, sull'efficienza e sulla protezione degli assicurati.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'ISVAP:

a) tiene conto della natura dell'attività svolta e dell'andamento gestionale dalla società partecipata, dell'influenza dell'operazione sulla struttura patrimoniale dell'impresa partecipante e sul rischio di concentrazione degli investimenti, con riferimento agli effetti dell'operazione sia sul patrimonio libero che sul patrimonio non libero dell'impresa stessa;

b) tiene conto degli eventuali legami di qualsiasi natura, inclusi quelli familiari e associativi, tra l'impresa partecipante e le società di cui si intende acquisire il controllo e altri soggetti, anche non soci, e valuta ogni altro elemento idoneo ad incidere sulla sana e prudente gestione dell'impresa di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, nonché sull'esercizio di un'efficace azione di vigilanza;

c) tiene conto dell'esistenza di eventuali patti di sindacato di voto o comunque di accordi tra soci, anche in corso di stipulazione, che consentono all'impresa il controllo della maggioranza dei diritti di voto ovvero conferiscono il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o che comunque hanno per effetto l'esercizio concertato del diritto di voto nella società di cui si intende acquisire il controllo. A tal fine rilevano anche i sindacati di voto aventi ad oggetto azioni o quote di società che sono poste a qualsiasi livello della catena partecipativa di controllo dell'impresa in questione.

Art. 11.

Attività istruttoria

1. L'ISVAP, ricevuta l'istanza di autorizzazione di cui all'art. 9 e verificata la completezza e la regolarità della stessa, comunica all'impresa istante l'avvio del procedimento, tempestivamente e comunque non oltre il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.

2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell'Allegato 1, ovvero risulti irregolare, l'ISVAP ne dà comunicazione all'impresa tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006, indicando le cause dell'incompletezza o dell'irregolarità. In tali casi, il termine del procedimento decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza.

3. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'ISVAP può richiedere all'impresa istante informazioni e chiarimenti ad integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento, nonché l'assunzione di ogni ulteriore o più specifico impegno, anche in relazione a situazioni particolari che possano incidere sulla sana e prudente gestione dell'impresa acquirente. In tali casi il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino al ricevimento delle informazioni e della documentazione richiesta. L'ISVAP comunica all'impresa la sospensione del termine.

4. Qualora, nelle ipotesi di cui all'art. 204 del decreto, l'ISVAP consulti in via preliminare le Autorità competenti degli altri Stati membri, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso sino alla data di acquisizione del parere delle Autorità consultate.

5. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'ISVAP può richiedere ad Autorità nazionali od estere elementi informativi, documentazione, valutazioni o pareri, in

particolare quando il procedimento di autorizzazione include verifiche nei confronti di soggetti vigilati da tali Autorità. Il termine per la conclusione del procedimento è sospeso sino alla data del ricevimento di quanto richiesto.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 l'ISVAP comunica all'impresa la sospensione e la riapertura del termine per provvedere.

Art. 12.

Conclusione del procedimento

1. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'ISVAP emana il provvedimento di autorizzazione entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatte salve le ipotesi di interruzione e sospensione di cui all'art. 11, e trasmette il provvedimento all'impresa istante. Nel caso di cui all'art. 8, comma 3, tale termine è ridotto a trenta giorni.

2. In caso di insussistenza delle condizioni di cui all'art. 10, l'ISVAP, prima della formale adozione del relativo provvedimento, comunica all'impresa interessata i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, invitandola a fornire eventuali dati o documenti utili ad evitare il rigetto.

3. Entro il termine indicato dall'ISVAP, comunque non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa interessata può presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione di supporto.

4. La comunicazione di cui al comma 2 sospende il termine per la conclusione del procedimento, che riprende a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, o nel caso in cui permangono i presupposti per il diniego dell'autorizzazione, l'ISVAP emana il provvedimento di rigetto definitivo dell'istanza e lo trasmette all'impresa istante, dando conto delle relative motivazioni.

6. Fatte salve le ipotesi di interruzione di cui all'art. 11, comma 2, il procedimento si conclude entro centoventi giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione completa della documentazione.

Art. 13.

Obblighi d'informativa all'ISVAP

1. Se l'operazione autorizzata non è realizzata entro il termine indicato nella istanza di autorizzazione, l'impresa informa tempestivamente l'ISVAP delle ragioni per le quali l'operazione non è stata realizzata e dell'intenzione o meno di portarla a compimento. L'ISVAP tiene conto di tale informativa al fine dell'eventuale esercizio dei poteri di sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 68, comma 7, del decreto e relative disposizioni di attuazione.

2. Ogni atto e fatto che modifica le informazioni rese ai fini dell'autorizzazione, nonché ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la partecipazione assunta sono tempestivamente comunicati all'ISVAP. A tal fine le imprese sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 17, comma 2.

Capo II

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Art. 14.

Fattispecie da comunicare preventivamente

1. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, che intendono assumere partecipazioni consistenti in altre società inviano all'ISVAP un'informativa in forma scritta in merito agli elementi essenziali ed agli obiettivi dell'operazione una volta assunta la relativa decisione da parte degli organi aziendali competenti e prima del perfezionamento dell'operazione.

2. Nel caso in cui la partecipazione consistente sia acquisita tramite una società controllata che sia anche essa sottoposta ai medesimi obblighi di cui al presente Regolamento, può essere inviata all'ISVAP un'unica comunicazione.

3. Gli obblighi di comunicazione preventiva non riguardano l'assunzione di partecipazioni consistenti in imprese di assicurazione e riassicurazione italiane per le quali ricorrano i presupposti per l'applicazione delle disposizioni del Titolo VII, Capo I, del decreto e relative disposizioni di attuazione.

Art. 15.

Contenuto della comunicazione

1. La comunicazione di cui all'art. 14 contiene gli elementi informativi e la documentazione elencati nell'Allegato 2.

Art. 16.

Obblighi d'informativa all'ISVAP

1. Se l'operazione comunicata preventivamente ai sensi dell'art. 14 non è realizzata entro il termine indicato nella comunicazione, l'impresa informa tempestivamente l'ISVAP delle ragioni per le quali l'operazione non è stata realizzata e dell'intenzione o meno di portarla a compimento.

2. Ogni atto e fatto che modifichi le informazioni rese ai fini della comunicazione, nonché ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la partecipazione consistente assunta sono tempestivamente comunicati all'ISVAP. A tal fine le imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 17, comma 2.

Capo III

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE SUCCESSIVA

Art. 17.

Comunicazioni successive

1. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, comunicano trimestralmente all'ISVAP l'elenco delle partecipazioni di controllo e consistenti detenute, con

distinta indicazione della parte assegnata a copertura delle riserve tecniche e di quella detenuta con patrimonio libero.

2. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, ove si verifichi una riduzione del patrimonio libero di entità tale da non consentire la detenzione delle partecipazioni di controllo o consistenti, danno immediata comunicazione all'ISVAP di tale circostanza unitamente all'indicazione delle azioni che intendono porre in essere al fine di ripristinare le condizioni per ottemperare alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 18.

Modalità e termini per l'invio delle comunicazioni successive

1. Le comunicazioni di cui all'art. 17, comma 1, sono effettuate entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre solare utilizzando lo schema di cui all'Allegato 3.

TITOLO III

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE DI PARTECIPAZIONE ASSICURATIVA ED ALLE IMPRESE CAPOGRUPPO DI UN CONGLOMERATO FINANZIARIO A PREVALENTE ATTIVITÀ ASSICURATIVA.

Capo I

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Art. 19.

Fattispecie da comunicare preventivamente

1. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, che intendono assumere partecipazioni di controllo o consistenti in altre società inviano all'ISVAP un'informativa in forma scritta in merito agli elementi essenziali ed agli obiettivi dell'operazione, una volta assunta la relativa decisione da parte degli organi aziendali competenti e prima del perfezionamento dell'operazione.

2. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, non sono tenute alla comunicazione di cui al comma 1, qualora si tratti dell'assunzione di una partecipazione già soggetta agli obblighi di cui al Titolo II, Capi I o II.

3. Gli obblighi di comunicazione preventiva non riguardano l'assunzione di partecipazioni di controllo o consistenti in imprese di assicurazione e riassicurazione italiane per le quali ricorrano i presupposti per l'applicazione delle disposizioni del Titolo VII, Capo I, del decreto e relative disposizioni di attuazione.

Art. 20.

Contenuto della comunicazione

1. La comunicazione di cui all'art. 19 contiene gli elementi informativi e la documentazione elencati nell'Allegato 4.

Art. 21.

Obblighi d'informativa all'ISVAP

1. Se l'operazione comunicata preventivamente ai sensi dell'art. 19 non è realizzata entro il termine indicato nella comunicazione, l'impresa informa tempestivamente l'ISVAP delle ragioni per le quali l'operazione non è stata realizzata e dell'intenzione o meno di portarla a compimento.

2. Ogni atto e fatto che modifica le informazioni rese ai fini della comunicazione, nonché ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la partecipazione di controllo o consistente assunta sono tempestivamente comunicati all'ISVAP.

Capo II

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE SUCCESSIVA

Art. 22.

Comunicazioni successive

1. Le imprese di cui all'art. 3, comma 2, comunicano trimestralmente all'ISVAP la situazione delle partecipazioni di controllo e consistenti detenute.

Art. 23.

Modalità e termini per l'invio delle comunicazioni successive

1. Le comunicazioni di cui all'art. 22 sono effettuate entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre solare utilizzando lo schema di cui all'Allegato 5.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate:

la circolare ISVAP 21 febbraio 1991, n. 150;

la circolare ISVAP 20 giugno 1995, n. 250.

Art. 25.

Pubblicazione

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Art. 26.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.

Roma, 4 agosto 2008

Il presidente: GIANNINI

ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO ISVAP N. 26 DEL 4 AGOSTO 2008

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL' ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DEL CONTROLLO

1. descrizione dell'operazione, con indicazione di importo, modalità e termini di realizzazione della stessa e specificazione del numero e delle categorie di partecipazioni eventualmente già possedute e di quelle che si intendono acquisire, in via diretta o indiretta;
2. indicazioni circa le finalità e le motivazioni dell'operazione ed, in generale, ogni notizia utile ad inquadrare l'operazione nell'ambito dei piani strategici dell'impresa, ivi comprese le relative modalità organizzative. In particolare, nel caso in cui l'impresa di cui si intende assumere il controllo svolga attività strumentale o connessa all'attività assicurativa, il programma di attività che l'impresa partecipante intende porre in essere a seguito dell'acquisizione;
3. situazione economico-patrimoniale della società di cui si intende acquisire il controllo, con riferimento anche alle società da essa controllate ed all'attività d'impresa da esse svolta; di tale situazione può essere fornita informativa anche tramite l'invio del bilancio consolidato, se redatto, dell'impresa di cui si intende assumere il controllo;
4. indicazione della destinazione della partecipazione e delle modalità e criteri di contabilizzazione nel patrimonio dell'impresa acquirente (patrimonio libero o patrimonio non libero; utilizzo durevole o non durevole);
5. individuazione della controparte dell'operazione e della sua eventuale appartenenza al novero delle controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008;
6. statuto ed ultimi due bilanci approvati della società di cui si intende assumere il controllo;
7. criteri utilizzati per la determinazione del prezzo di acquisto. Nel caso in cui l'impresa cedente rientri nel novero delle controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n.25 del 27 maggio 2008, dovrà essere inviata anche una perizia asseverata aggiornata;
8. fonti di finanziamento dell'operazione;
9. simulazioni d'impatto dell'operazione sulla situazione patrimoniale attuale e prospettica dell'impresa partecipante, con particolare riguardo:
   a) all'ammontare di patrimonio libero assorbito dall'operazione, con evidenza dell'impiego complessivo attuale e prospettico di tale patrimonio anche relativamente agli altri investimenti in essere;
   b) alla situazione delle attività assegnate a copertura delle riserve tecniche a seguito dell'operazione, nel caso in cui la partecipazione sia destinabile a copertura delle riserve tecniche ai sensi del Titolo III, Capo III del decreto e relative disposizioni di attuazione;
   c) alla situazione di solvibilità individuale e corretta, nel caso di assunzione di partecipazione in entità soggette a regolamentazione prudenziale.
10. copia della bozza del contratto da stipulare o del contratto stipulato sotto la condizione sospensiva dell'autorizzazione dell'ISVAP;
11. copia di eventuali patti di sindacato di voto e di ogni accordo fra soci, anche in corso di stipulazione, che abbia per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto sull'impresa di cui si intende acquisire il controllo;
12. estratto del verbale della riunione dell'organo che ha deliberato l'assunzione della partecipazione di controllo.

ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO ISVAP N. 26 DEL 4 AGOSTO 2008

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DELL'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI CONSISTENTI

1. descrizione dell'operazione, con indicazione di importo, modalità e termini di realizzazione della stessa e specificazione del numero e delle categorie di partecipazioni eventualmente già possedute e di quelle che si intendono acquisire, in via diretta o indiretta; si deve inoltre indicare in base a quali criteri, in conformità all'articolo 7 del presente Regolamento, la partecipazione viene definita consistente;
2. indicazioni circa le finalità e le motivazioni dell'operazione;
3. indicazioni circa la situazione economico-patrimoniale della società in cui si intende acquisire la partecipazione consistente, con riferimento anche alle società da essa controllate ed all'attività d'impresa da esse svolta; di tale situazione può essere fornita informativa anche tramite l'invio del bilancio consolidato, se redatto, dell'impresa in cui si intende assumere una partecipazione consistente, unitamente al suo bilancio individuale;
4. indicazione della destinazione e delle modalità e criteri di contabilizzazione della partecipazione nel patrimonio dell'impresa acquirente (patrimonio libero o patrimonio non libero, utilizzo durevole o non durevole);
5. individuazione della controparte dell'operazione e della sua eventuale appartenenza al novero delle controparti di cui all'articolo 5 del regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008;
6. criteri utilizzati per la determinazione del prezzo di acquisto;
7. indicazioni sull'impatto dell'operazione sulla situazione patrimoniale attuale e prospettica dell'impresa partecipante, con particolare riguardo:
   a) all'ammontare di patrimonio libero assorbito dall'operazione;
   b) alla situazione delle attività assegnate a copertura delle riserve tecniche a seguito dell'operazione, nel caso in cui la partecipazione sia destinabile a copertura delle riserve tecniche ai sensi del Titolo III, Capo III del decreto e relative disposizioni di attuazione;
   c) alla situazione di solvibilità individuale e corretta, nel caso di assunzione di partecipazione in entità soggette a regolamentazione prudenziale.
8. estratto del verbale della riunione dell'organo che ha deliberato l'assunzione della partecipazione consistente.

Regolamento ISVAP n.26 del 4 agosto 2008 - Allegato 3

Società .... Trimestre/esercizio .....

Partecipazioni di controllo o consistenti detenute

N. ord. (1)	Tipo partecipazione (2)	Denominazione e sede sociale	Importo detenuto con patrimonio libero (a)	Importo detenuto con patrimonio non libero (b)	Importo totale (3) (c) = (a) + (b)	Denominazione del partecipante diretto	Codice del partecipante diretto (4)	Quota posseduta (5)		
								Diretta %	Indiretta %	Totale %

(1) Qualora la partecipazione riportata sia inclusa anche nell'Allegato 6 di Nota Integrativa di cui al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 deve essere riportato il medesimo numero d'ordine riportato nell'ultimo bilancio approvato

(2) Tipologia della partecipazione

- Partecipazioni di controllo
- Partecipazioni consistenti

(3) Riportare l'importo iscritto o da iscrivere in bilancio

Qualora la partecipazione sia detenuta per il tramite di una società controllata, gli importi riportati sono quelli iscritti nel bilancio della partecipante diretta ponderati per la percentuale di interessenza detenuta dall'impresa dichiarante nella partecipante diretta

Qualora la partecipazione sia detenuta per il tramite di più società controllate deve essere utilizzata una riga per ogni partecipante diretto

(4) Indicare il codice del partecipante diretto come risulta dalla comunicazione successiva delle controparti di cui all'art. 18 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008

(5) Indicare la quota complessivamente posseduta in percentuale del capitale sociale della controllata
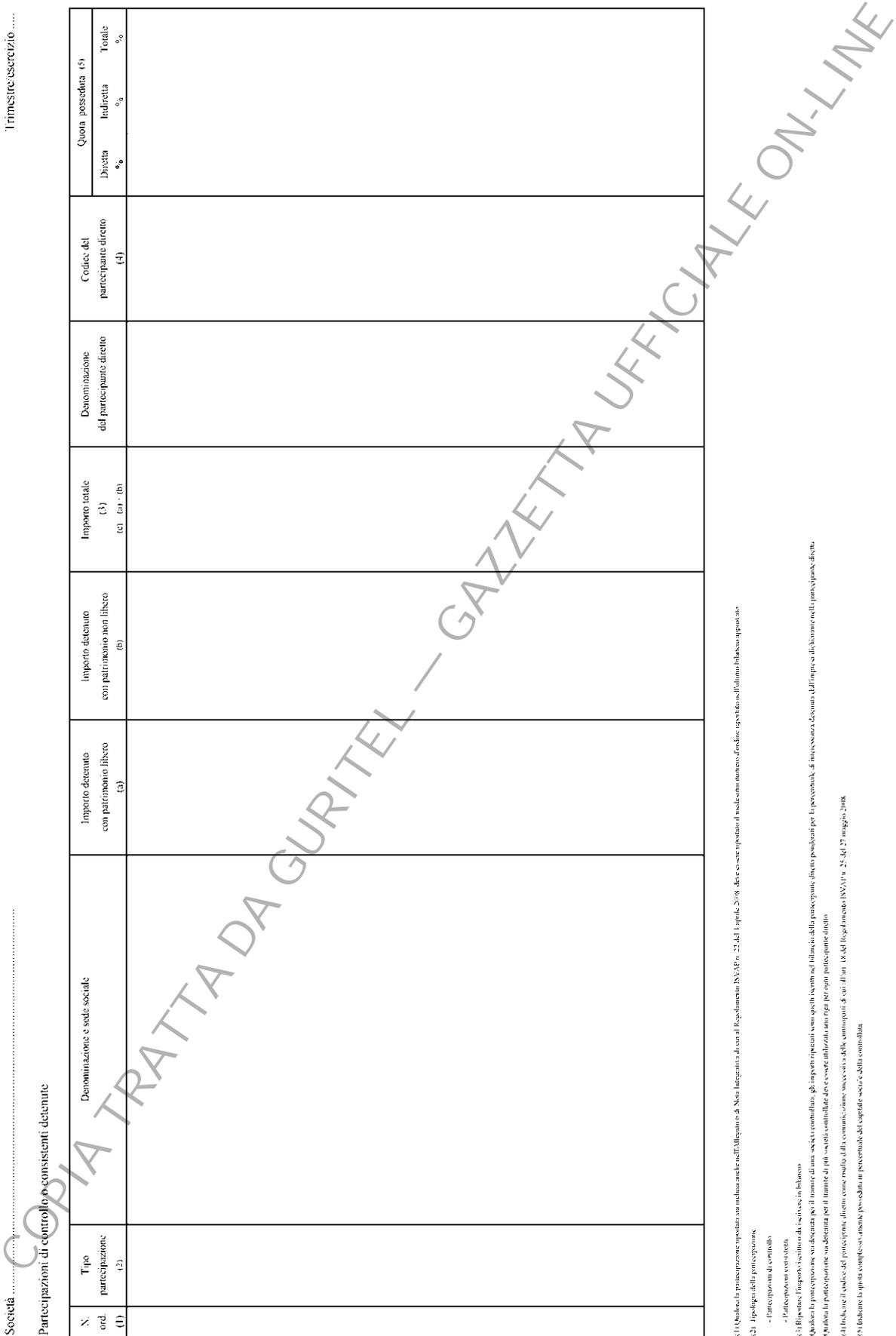
ALLEGATO 4 AL REGOLAMENTO ISVAP N. 26 DEL 4 AGOSTO 2008

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DELL'ASSUNZIONE DEL CONTROLLO O DI PARTECIPAZIONI CONSISTENTI DA PARTE DI IMPRESE DI PARTECIPAZIONE ASSICURATIVA O DI IMPRESE CAPOGRUPPO DEL CONGLOMERATO FINANZIARIO A PREVALENTE ATTIVITA' ASSICURATIVA

PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO

1. descrizione dell'operazione, con indicazione di importo, modalità e termini di realizzazione della stessa e specificazione del numero e delle categorie di partecipazioni eventualmente già possedute e di quelle che si intendono acquisire, in via diretta o indiretta;
2. indicazioni circa le finalità e le motivazioni dell'operazione ed, in generale, ogni notizia utile ad inquadrare l'operazione nell'ambito dei piani strategici dell'impresa, ivi comprese le relative modalità organizzative. In particolare, nel caso in cui l'impresa di cui si intende assumere il controllo svolga attività strumentale o connessa all'attività assicurativa, il programma di attività che l'impresa partecipante intende porre in essere a seguito dell'acquisizione;
3. situazione economico-patrimoniale della società di cui si intende acquisire il controllo, con riferimento anche alle società da essa controllate ed all'attività d'impresa da esse svolta; di tale situazione può essere fornita informativa anche tramite l'invio del bilancio consolidato, se redatto, dell'impresa di cui si intende assumere il controllo;
4. statuto ed ultimi due bilanci approvati della società di cui si intende assumere il controllo;
5. criteri utilizzati per la determinazione del prezzo di acquisto;
6. fonti di finanziamento dell'operazione;
7. simulazioni d'impatto dell'operazione sulla situazione patrimoniale attuale e prospettica dell'impresa partecipante, con particolare riguardo alla situazione di solvibilità corretta o di adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario;
8. copia della bozza del contratto da stipulare;
9. copia di eventuali patti di sindacato di voto e di ogni accordo fra soci, anche in corso di stipulazione, che abbia per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto sull'impresa nella quale si assume la partecipazione;
10. estratto del verbale della riunione dell'organo che ha deliberato l'assunzione della partecipazione di controllo.

PARTECIPAZIONI CONSISTENTI

1. descrizione dell'operazione, con indicazione di importo, modalità e termini di realizzazione della stessa e specificazione del numero e delle categorie di partecipazioni eventualmente già possedute e di quelle che si intendono acquisire, in via diretta o indiretta; si deve inoltre indicare in base a quali criteri, in conformità all'articolo 7 del presente Regolamento, la partecipazione viene definita consistente;
2. indicazioni circa le finalità e le motivazioni dell'operazione;
3. indicazioni circa la situazione economico-patrimoniale della società in cui si intende acquisire la partecipazione consistente, con riferimento anche alle società da essa controllate ed all'attività d'impresa da esse svolta; di tale situazione può essere fornita informativa anche tramite l'invio del bilancio consolidato, se redatto, dell'impresa in cui si intende assumere una partecipazione consistente, unitamente al suo bilancio di esercizio;
4. criteri utilizzati per la determinazione del prezzo di acquisto;
5. indicazioni sull'impatto dell'operazione sulla situazione patrimoniale attuale e prospettica dell'impresa partecipante, con particolare riguardo alla situazione di solvibilità corretta ed all'adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario;
6. estratto del verbale della riunione dell'organo che ha deliberato l'assunzione della partecipazione consistente.

Regolamento ISVAP n.26 del 4 agosto 2008 - Allegato 5

Società .... Trimestre/esercizio .....

Partecipazioni di controllo o consistenti detenute dalle imprese di partecipazione assicurativa o dalle imprese capogruppo del conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa

N. ord.	Tipo partecipazione (1)	Denominazione e sede sociale	Importo della partecipazione (2)	Denominazione del partecipante diretto	Codice del partecipante diretto	Quota posseduta (4)		
						Diretta %	Indiretta %	Totale %

(1) Tipologia della partecipazione
- Partecipazioni di controllo
- Partecipazioni consistenti

(2) Riportare l'importo iscritto o da iscrivere in bilancio. Qualora la partecipazione sia detenuta per il tramite di un società controllata, gli importi riportati sono quelli iscritti nel bilancio della partecipante diretta ponderati per la percentuale di interessenza detenuta dall'impresa dichiarante nella partecipante diretta.
Qualora la partecipazione sia detenuta per il tramite di più società controllate deve essere utilizzata una riga per ogni partecipante diretto

(3) Indicare la quota complessivamente posseduta in percentuale del capitale sociale della controllata

08A05961

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 6 agosto 2008.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 168 del 9 maggio 1989;

Visto lo statuto dell'Università di Messina, emanato con decreto rettorale n. 331 del 10 aprile 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle seduta del 14 giugno 2008 nel corso delle quali è stata approvata la proposta di modifica all'art. 39 dello statuto d'Ateneo;

Considerato che il M.I.U.R., con nota prot. 28198 del 31 luglio 2008, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare;

Decreta:

Lo statuto d'Ateneo è così modificato:

Articolo unico

Il comma 2 dell'art. 39 dello statuto d'Ateneo è così sostituito:

«2. Su delibera del senato accademico è costituito il collegio dei revisori contabili. Esso è formato da tre componenti scelti tra esperti in materia giuridiche, economiche, di contabilità o di finanza pubblica, iscritti nel registro dei revisori contabili presso il Ministero della giustizia, con anzianità di almeno cinque anni, ed anche tra i magistrati della Corte dei conti. Un magistrato della Corte dei conti assume il ruolo e le funzioni di Presidente del collegio. In mancanza di magistrati, il collegio elegge al suo interno il presidente. In caso di parità di voti, la scelta del presidente viene effettuata dal consiglio di amministrazione. Il collegio è, altresì, integrato da due membri supplenti, scelti tra esperti in materie giuridiche ed economiche, i quali partecipano ai lavori dell'organo collegiale in caso di assenza od impedimento dei componenti effettivi».

Dopo il comma 2 dell'art. 39 dello statuto d'Ateneo è inserito il seguente:

«2-*bis*. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore».

Messina, 6 agosto 2008

Il rettore: TOMASELLO

08A06017

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Revoca di decreto di conferimento di onorificenza dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana»

Ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che, con decreto del Presidente della Repubblica del 4 luglio 2008, è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2007, per la parte relativa al conferimento al sig. Vitaliano Brasini dell'onorificenza di commendatore dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 2008, pag. 14, rigo n. 13 (elenco commendatori della Presidenza del Consiglio dei ministri).

08A06041

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Annullamento di alcuni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perchè oggetto di furto e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
6024988	000	059
6024989	000	059
6024990	000	059
6025018	000	059
6025019	000	059
6025020	000	059
6025021	000	059
6025022	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGA MILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
2693330	000	029
2693331	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "FAI SCOPA"

blocchetto numero	biglietti dal	al
55557	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "AFFARI TUOI"

blocchetto numero	biglietti dal	al
993365	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PORTAFORTUNA"

blocchetto numero	biglietti dal	al
3085284	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "UN MARE DI FORTUNA"

blocchetto numero	biglietti dal	al
142671	000	299

08A06059

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti di approvazione programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 43799 del 1º luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale art. 35, legge n. 416/1981 per il periodo dal 6 novembre 2007 al 5 maggio 2008 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 6 novembre 2007 al 5 maggio 2008 della Società Europea di Edizioni S.p.a., con sede in Milano, unità di Genova, Milano e Roma.

Con decreto n. 43800 del 1º luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale legge n. 67/1987 e legge n. 62/2001 per il periodo dal 12 maggio 2008 all'11 maggio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 12 maggio 2008 all'11 novembre 2008 della Fratelli Spada S.p.a., con sede in Ciampino (Roma), unità di Ciampino (Roma).

Con decreto n. 43803 del 4 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 per il periodo dal 21 aprile 2008 al 20 aprile 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 21 aprile 2008 al 20 ottobre 2008 della Alstom Ferroviaria S.p.a., con sede in Savigliano (Cuneo), unità di Savigliano (Cuneo).

Con decreto n. 43804 del 4 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 5 maggio 2008 al 4 maggio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 5 maggio 2008 al 4 maggio 2009 della Tintoria Industriale Aurora S.r.l., con sede in Biella, unità di Biella.

Con decreto n. 43805 del 4 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività per il periodo dal 26 maggio 2008 al 25 maggio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 26 maggio 2008 al 25 maggio 2009 della IANUS S.r.l., con sede in Modugno (Bari), unità di Modugno (Bari).

Con decreto n. 43806 del 4 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività per il periodo dal 19 maggio 2008 al 18 maggio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 19 maggio 2008 al 18 maggio 2009 della Tintoria F.lli Schiavini di A. Schiavini & C. - Società in accomandita, con sede in Samarate (Varese), unità di Samarate (Varese).

Con decreto n. 43807 del 4 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività per il periodo dal 1º giugno 2008 al 31 maggio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1º giugno 2008 al 31 maggio 2009 della Signal Lux Italia S.r.l., con sede in Valeggio sul Mincio (Verona), unità di Cornaredo (Milano).

Con decreto n. 43808 del 4 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività per il periodo dal 16 maggio 2008 al 15 maggio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 16 maggio 2008 al 15 maggio 2009 della Campiv Industria Confezioni S.r.l., con sede in Locorotondo (Bari), unità di Locorotondo (Bari).

Con decreto n. 43809 del 4 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività per il periodo dal 28 maggio 2007 al 14 giugno 2007 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 28 maggio 2007 al 14 giugno 2007 della Immobiliare Val Lerone S.p.a., con sede in Milano, unità di Cogoleto (Genova).

Con decreto n. 43810 del 4 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 7 gennaio 2008 al 6 gennaio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 7 gennaio 2008 al 6 gennaio 2009 della C.A.P.P.A. S.r.l., con sede in Teramo, unità di Teramo.

Con decreto n. 43811 del 4 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 13 maggio 2008 al 12 maggio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 13 maggio 2008 al 12 maggio 2009 della Pezzullo Molini Pastifici Mangimifici S.p.a., con sede in Eboli (Salerno), unità di Eboli (Salerno).

Con decreto n. 43812 del 4 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 3 giugno 2008 al 2 giugno 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 3 giugno 2008 al 2 giugno 2009 della Oelle Costruzioni Meccaniche S.r.l., con sede in Torre Orsaia (Salerno), unità di Torre Orsaia (Salerno).

Con decreto n. 43813 del 4 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 25 marzo 2008 al 24 marzo 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 25 marzo 2008 al 24 marzo 2009 della Edo'S Company S.r.l., con sede in Locorotondo (Bari), unità di Locorotondo (Bari).

Con decreto n. 43822 del 10 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per concordato preventivo art. 3, comma 2, n. 223/1991, per il periodo dal 2 maggio 2008 al 1º novembre 2008 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 2 maggio 2008 al 1º novembre 2008 della Rail Services International Group (RSI Group) S.p.a., con sede in Costa Masnaga (Lecco), unità di Costa Masnaga (Lecco) e Roma.

Con decreto n. 43823 del 10 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 21 aprile 2008 al 20 aprile 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 21 aprile 2008 al 20 aprile 2009 della Insider S.r.l., con sede in Pesco Sannita (Benevento), unità di Pesco Sannita (Benevento).

Con decreto n. 43824 del 10 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991, per il periodo dal 28 aprile 2008 al 27 aprile 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 28 aprile 2008 al 27 ottobre 2008 della Ati Packaging S.r.l., con sede in Rovereto (Trento), unità di Rovereto (Trento).

A rettifica del decreto ministeriale del 3 luglio 2007, n. 41269, con decreto n. 43825 del 10 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991, per il periodo dal 15 gennaio 2007 al 14 gennaio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 15 luglio 2007 al 14 gennaio 2009 della Overtel S.r.l., con sede in San Vito al Tagliamento (Pordenone), unità di Bastia Umbra (Perugia), Genova, Milano, Nichelino (Torino), Roma, San Lazzaro di Savena (Bologna) e San Vito al Tagliamento (Pordenone).

08A06051

Provvedimento di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 43831 del 10 luglio 2008 è annullato il D.D. 39758 del 16 novembre 2006 limitatamente al periodo dal 30 luglio 2007 al 17 settembre 2007 della Michele Letizia S.p.a., con sede in Cerano (Novara), unità di Cerano (Novara).

08A06052

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 43814 del 4 luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta amm.va della Cooperativa fra produttori di latte - Società cooperativa a responsabilità, con sede in Roma, unità di Cisterna di Latina (Latina), per il periodo dal 7 aprile 2008 al 6 aprile 2009.

Con decreto n. 43815 del 4 luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della PRO.SER.COOP. - Società cooperativa a responsabilità, con sede in La Spezia, unità di La Spezia, per il periodo dal 1º ottobre 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 43816 del 4 luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della R & C Trade S.p.a., con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 1º agosto 2007 al 31 luglio 2008

Con decreto n. 43817 del 4 luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cooperativa Portabagagli e Manovalanza - Società cooperativa a responsabilità, con sede in Acireale (Catania), unità di Messina, per il periodo dal 3 marzo 2006 al 2 marzo 2007.

Con decreto n. 43818 del 4 luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Pietro Mazzoni Ambiente S.p.a., con sede in Piacenza, unità di Benevento, Caserta, Napoli, Salerno e Torre del Greco (Napoli), per il periodo dal 1º ottobre 2006 al 30 settembre 2007.

Con decreto n. 43819 del 4 luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cooperativa 2001 S.r.l., con sede in Roma, unità di Torino, per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 43820 del 4 luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cooperativa Portabagagli Milano - Società cooperativa a responsabilità, con sede in Milano, unità di Domodossola (Verbania) e Verbania, per il periodo dal 16 dicembre 2007 al 15 dicembre 2008.

Con decreto n. 43826 del 10 luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Piazza Italia S.p.a., con sede in Napoli, unità di Poggibonsi (Siena), per il periodo dal 15 marzo 2007 al 14 settembre 2007.

Con decreto n. 43827 del 10 luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Michele Letizia S.p.a., con sede in Cerano (Novara), unità di Cerano (Novara), per il periodo dal 9 giugno 2008 all'8 giugno 2009.

Con decreto n. 43828 del 10 luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della DE.CO S.r.l., con sede in Alghero (Sassari), unità di Cagliari, per il periodo dal 9 gennaio 2006 all'8 gennaio 2007.

Con decreto n. 43829 del 10 luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord. senza prosecuzione es. impresa della Tecno.A. S.r.l., con sede in Scalenghe (Torino), unità di Beinasco (Torino) e Scalenghe (Torino), per il periodo dal 9 maggio 2008 all'8 maggio 2009.

Il presente provvedimento annulla il D.D. n. 42853 del 27 febbraio 2008, limitatamente al periodo coincidente con la presente concessione.

Con decreto n. 43830 del 10 luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord. senza prosecuzione es. impresa della DIS.TE.KO S.r.l., con sede in Rivoli (Torino), unità di Beinasco (Torino) e Scalenghe (Torino), per il periodo dal 9 maggio 2008 all'8 maggio 2009.

Il presente provvedimento annulla il D.D. n. 43673 del 10 giugno 2008, limitatamente al periodo coincidente con la presente concessione.

08A06053

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo Icim Spa, in Milano.

Con decreto del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 1º agosto 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 19 giugno 2008 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: Icim Spa, con sede legale in piazza Diaz, 2 - 20123 Milano.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B).

Allegato VI: Esame finale.

Allegato VIII: Garanzia qualità prodotti (Modulo E).

Allegato IX: Garanzia qualità totale componenti (Modulo H).

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).

Allegato XII: Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo E).

Allegato XIII: Garanzia qualità totale dell'ascensore (Modulo H).

Allegato XIV: Garanzia qualità produzione (Modulo D).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

08A06044

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo Bureau Veritas Italia S.p.a., in Milano.

Con decreto del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 1º agosto 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 30 giugno 2008 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: Bureau Veritas Italia S.p.a. con sede legale in via Monza, 261 - 20126 Milano.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B).

Allegato VI: Esame finale.

Allegato VIII: Garanzia qualità prodotti (Modulo E).

Allegato IX: Garanzia qualità totale componenti (Modulo H).

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).

Allegato XI: Conformità al tipo con controllo per campioni (Molulo C).

Allegato XII: Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo E).

Allegato XIII: Garanzia qualità totale dell'ascensore (Modulo H).

Allegato XIV: Garanzia qualità produzione (Modulo D).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

08A06045

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo Mondial Cert Srl, in Napoli.

Con decreto del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 1º agosto 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 18 giugno 2008 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: Mondial Cert Srl, con sede legale in via Francesco Caracciolo, 14 - 80122 Napoli.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B).

Allegato VI: Esame finale.

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

08A06046

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo di un canale demaniale nel comune di Foligno

Con decreto 16 maggio 2008, n. 488, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 25 giugno 2008, registro n. 7, foglio n. 122, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo di un canale demaniale nel comune di Foligno (Perugia), distinto al N.C.T. del comune medesimo al foglio 136, p.lle 550 e 552.

08A06048

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-197) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 0 8 2 3 *

€ 1,00